

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 26

Sintesi: Il titolo quinto del t.u. 131/1986 (artt. 54-61) disciplina le varie modalita' di riscossione dell'imposta di registro. Il 3 comma dell'art. 54 introduce una nuova disposizione circa le modalita' e i termini di pagamento dell'imposta sugli atti giudiziari diversi dai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e dagli atti ricevuti dai cancellieri: il pagamento del tributo per tali atti deve avvenire con le stesse modalita' e gli stessi termini stabiliti per gli atti che vengono sottoposti a registrazione d'ufficio. In mancanza del pagamento del tributo o in mancanza del deposito per differimento della liquidazione del tributo, si puo' procedere alla registrazione d'ufficio a norma dell'art. 15 lettere a) e b). In tema di riscossione dell'imposta di registro successivamente alla registrazione, l'ultimo comma, di nuova istituzione, dell'art. 55 richiama espressamente le disposizioni legislative che regolano l'applicazione degli interessi di mora quale obbligazione accessoria al tributo. Tali disposizioni trattano in particolare la decorrenza e l'entita' degli interessi moratori, che si applicano nella misura semestrale del 6% da computarsi per ogni semestre compiuto.

Testo:

Il successivo titolo quinto disciplina, con gli articoli dal 54 al 61, le varie modalita' di riscossione dell'imposta in argomento. Anche su tale titolo ha inciso il legislatore delegato razionalizzando il sistema di riscossione.

L'articolo 54, che sostanzialmente riproduce le norme contenute nel D.P.R. n. 634 del 1972, con il terzo comma introduce una disposizione non prevista nel precedente ordinamento concernente le modalita' ed i termini di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari. La norma riveste particolare importanza perche' risolve, tenendo peraltro conto dell'orientamento della Suprema Corte - espresso con la sentenza del 12 agosto 1982. n. 4574 -, le problematiche di ordine tecnico - giuridico concernenti il surriportato istituto.

Si deve premettere che in vigenza del D.P.R. n. 634 del 1972 era stato previsto, in via generale, che il pagamento dell'imposta di registro dovesse essere effettuato entro venti giorni dalla data di stipulazione dell'atto quale evento ben preciso dal punto di vista cronologico.

Esso pero' non poteva essere assunto come spazio temporale utilizzabile anche per la registrazione degli atti giudiziari, diversi dai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e dagli atti ricevuti dai cancellieri, per il fatto che in essi esiste una scissione fra il momento della formazione dell'atto e quello in cui lo stesso assume una giuridica rilevanza per effetto della pubblicazione o emanazione.

Inoltre si deve ricordare come i soggetti tenuti alla richiesta della registrazione (cancellieri e segretari) non fossero anche obbligati al contestuale pagamento dell'imposta, che era dovuta dai soggetti interessati. Pertanto, mentre tali soggetti non sempre potevano essere tempestivamente informati dell'avventura richiesta di registrazione, gli uffici, in mancanza di una precisa disposizione legislativa, ritenevano che il pagamento dell'imposta dovesse essere effettuato entro venti giorni dalla data di pubblicazione della sentenza e, in caso di ritardo, applicavano la pena pecuniaria di cui all'articolo 67 del previgente decreto: di qui il prodursi di incertezze ed anche di notevole contenzioso.

Con la nuova disciplina di tutto l'istituto, fermi restando, in via generale, i termini temporali per la richiesta di registrazione, il legislatore ha inteso ovviare alla precedente carenza normativa prevedendo che il pagamento del tributo per atti giudiziari della specie debba avvenire con le stesse modalita' e gli stessi termini stabiliti per gli atti che vengono sottoposti a registrazione d'ufficio.

Pertanto, in presenza di tali richieste di registrazione, l'ufficio dovra' invitare, con apposito avviso di liquidazione, gli interessati a procedere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso stesso, al pagamento dell'imposta principale e, soltanto ove i contribuenti non ottemperino a tale invito, potra' procedere al recupero coattivo dell'imposta ed all'erogazione della dovuta soprattassa per ritardato pagamento. Con il quarto comma viene precisato che, in mancanza del pagamento del tributo o in mancanza del deposito per differimento della liquidazione del tributo, si puo' procedere alla registrazione d'ufficio a norma dell'articolo 15 lettere a) e b).

Sembra opportuno ricordare che tale procedura deve essere eseguita anche nel caso in cui il contribuente, dopo aver effettuato il deposito, non lo integri nel termine di legge secondo la richiesta che gli deve essere fatta

dall'ufficio.

Infatti, se il contribuente ha adempiuto alla richiesta di deposito non adeguandolo alla successiva richiesta dell'ufficio, si rendera' inadempiente al pagamento del tributo e, pertanto, le norme del quarto comma saranno applicabili anche in tal caso.

Relativamente alle modalita' di riscossione dell'imposta va rilevato l'espresso richiamo, inserito nell'ultimo comma dell'articolo 55, alle disposizioni legislative che regolano l'applicazione degli interessi di mora quale obbligazione accessoria al tributo.

E' appena il caso di ricordare che l'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n.29, integrato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1978, n.130, dispone che "sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 6% da computarsi per ogni semestre compiuto".

Gli interessi in parola si computano (articolo 2 della citata legge) dal giorno in cui il tributo e' divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni, salvo che non si tratti (articolo 3 della ripetuta legge) di formalita' o autotassazioni omesse o di denunce insufficienti o mancate, nel qual caso il computo si effettua "dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa o fedele".

In ordine, poi, alla decorrenza degli interessi con particolare riferimento alle imposte complementari, l'articolo unico delle legge 28 marzo 1962, n. 147, ha precisato - in via interpretativa - che il relativo momento coincide col "giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, e' dovuto il tributo principale".